



Comune di Vagli Sotto
Provincia di Lucca

Vagli Sotto lì, 17.07.2017

c.a.:
**Responsabili di Settore
Dipendenti dei singoli uffici
Organo di Revisione contabile
Consiglio Comunale**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SECONDO SEMESTRE
2016**

ex D.L. 174/2012, conv. in L. 213/2012

PREMESSO che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO l'art. 147 - bis del Dlgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213., avente ad oggetto il Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare i commi secondo e terzo che dispongono:

- co. 2. "Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento".
- co. 3. "Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale".

RICHIAMATO il "Regolamento dei Controlli Interni" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.01.2013

Dato atto che gli elementi generali valutati per tutti gli atti oggetto di controllo sono i seguenti:

ELEMENTI GENERALI E ISTRUTTORI	Oggetto del provvedimento (deve riassumere sinteticamente i principali elementi del dispositivo)
	Indicazione nome del Dirigente o Responsabile del servizio
	Presenza presupposti dell'atto (richiamo a precedenti atti, determine, delibere, circolari ecc..)
	Motivazione dell'atto (devono essere indicate le ragioni per le quali

	è stato adottato il provvedimento
	Presenza pareri ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000
	Pubblicazione dell'atto all'albo on line e se previsto nella sezione amm. trasparente

Dato atto inoltre che in relazione alle singole fattispecie di seguito riportate sono stati controllati i seguenti elementi

ATTI DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	Normativa di riferimento ai sensi della quale è disposto l'affidamento
	Attestazione dell'avvenuta preventiva verifica sul portale acquistiinretepa.it al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012
	Indicazione del codice identificativo di gara elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010
	Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente
	Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000
	Adempimenti in materia pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'art. 18 del D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.Lgs. 33/2013
ATTI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA	Normativa di riferimento ai sensi della quale è disposta la liquidazione
	Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta
	Indicazione del codice identificativo di gara elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010, salve le specifiche attestanti la non obbligatorietà di acquisizione del CIG
	Rilevazione della regolarità contributiva, con indicazione dei dati del DURC o di altro documento rilasciato dagli istituti previdenziali
	rispetto obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari L.136/2010
	Attestazione della regolarità della prestazione tale da giustificare la liquidazione della spesa stessa
CONTRATTI	Esistenza e contenuti determina a contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/2000
	Verifica obblighi di pubblicazione e trasparenza; rispetto dei tempi.
	Indicazione del Responsabile Unico del Procedimento
	Registrazione contratto
ATTI DI	Normativa di riferimento
	Attestazione della carenza, nell'organico dell'Ente, di soggetti in

AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZA	possesso dei necessari requisiti
	Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente
	Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000

DATO ATTO che le determinazioni complessivamente adottate dall'ente nel primo semestre sono n.141 e che pertanto il controllo da svolgere ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento in misura non inferiore al 5% è pari a n. 7 del numero delle determinazioni;

DATO ATTO che alla presenza della funzionaria Siniscalco Marisa sono stati estratte le determinazioni da sottoporre a controllo, le cui risultanze sono di seguito riportate

PRECISATO infine che oltre agli elementi sopra descritti ogni provvedimento viene letto e contestualizzato prendendo in considerazione tutti gli aspetti e condizioni presenti nella concreta realtà dell'ente dandone eventualmente atto nella presente relazione

Determinazione n.112 del 08/07/2016:

ELEMENTI GENERALI E ISTRUTTORI	Oggetto del provvedimento (deve riassumere sinteticamente i principali elementi del dispositivo)	Esito positivo
	Indicazione nome del Dirigente o Responsabile del servizio	Esito positivo
	Presenza presupposti dell'atto (richiamo a precedenti atti, determine, delibere, circolari ecc..)	Esito positivo
	Motivazione dell'atto (devono essere indicate le ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento)	Esito positivo
	Presenza visto di regolarità contabile e/o pareri di regolarità tecnica	Esito positivo
	Pubblicazione dell'atto all'albo on line e se previsto nella sezione amm. trasparente	Esito positivo
ATTO DI IMPEGNO DI SPESA		
Normativa di riferimento ai sensi della quale è disposto l'affidamento		Esito positivo
Attestazione dell'avvenuta preventiva verifica sul portale acquistiinretepa.it al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012		Esito positivo
Indicazione del codice identificativo di gara CIG ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010		Esito positivo
Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente		Esito positivo
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del		Esito positivo

Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	
Adempimenti in materia pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'art. 18 del D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e quelle prevsite dal D.Lgs. 33/2013	Esito positivo

Esito controllo: nessun rilievo

Determina n.222 del 16/12/2016:

ELEMENTI GENERALI E ISTRUTTORI	Oggetto del provvedimento (deve riassumere sinteticamente i principali elementi del dispositivo)	Esito positivo
	Indicazione nome del Dirigente o Responsabile del servizio	Esito positivo
	Presenza presupposti dell'atto (richiamo a precedenti atti, determine, delibere, circolari ecc..)	Esito positivo
	Motivazione dell'atto (devono essere indicate le ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento)	Esito positivo
	Presenza visto di regolarità contabile e/o pareri di regolarità tecnica	Esito positivo
	Pubblicazione dell'atto all'albo on line e se previsto nella sezione amm. trasparente	Esito positivo

ATTO DI IMPEGNO DI SPESA	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è disposto l'affidamento	Esito positivo
Attestazione dell'avvenuta preventiva verifica sul portale acquistiinretepa.it al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012	Esito positivo
Indicazione del codice identificativo di gara CIG, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Esito positivo
Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Esito positivo
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Esito positivo
Adempimenti in materia pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'art. 18 del D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e quelle prevsite dal D.Lgs. 33/2013	Esito positivo

Esito controllo: non si riscontra nessuna carenza formale, tuttavia si raccomanda di limitare il più possibile le casistiche di "proroghe tecniche", dovendo prevedere con anticipo le esigenze dell'ente negli atti programmatici dell'ente (ed in particolare nel Dup) e ciò anche al fine di attivare con il necessario anticipo le procedure amministrative necessarie per l'affidamento dei servizi di cui trattasi

Determina n. 160 del 27.09.2016

ELEMENTI GENERALI E ISTRUTTORI	Oggetto del provvedimento (deve riassumere sinteticamente i principali elementi del dispositivo)	Esito positivo
	Indicazione nome del Dirigente o Responsabile del servizio	Esito positivo
	Presenza presupposti dell'atto (richiamo a precedenti atti, determine, delibere, circolari ecc..)	Esito positivo
	Motivazione dell'atto (devono essere indicate le ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento)	carente
	Presenza visto di regolarità contabile e/o pareri di regolarità tecnica	Esito positivo
	Pubblicazione dell'atto all'albo on line e se previsto nella sezione amm. trasparente	Esito positivo
ATTO DI IMPEGNO DI SPESA		
Normativa di riferimento ai sensi della quale è disposto l'affidamento	Esito positivo	
Attestazione dell'avvenuta preventiva verifica sul portale acquistiinretepa.it al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012	Esito positivo	
Indicazione del codice identificativo di gara CIG, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Esito positivo	
Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Esito positivo	
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Esito positivo	
Adempimenti in materia pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'art. 18 del D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e quelle previste dal D.Lgs. 33/2013	Esito positivo	

Esito controllo: si riscontra una carenza sotto l'aspetto motivazionale. Il ricorso a procedure di affidamento diretto deve infatti essere giustificato con una motivazione più stringente rispetto alle altre procedure in quanto comporta una deroga al metodo competitivo. Non è pertanto sufficiente indicare solo la possibilità consentita dalla legge (art. 36 D.Lgs. 50/2016) dovendosi anche giustificare il perché di tale scelta procedurale. Nell'atto si afferma che "l'importo della fornitura non giustifica il ricorso a procedure complesse". L'esigenza di semplificazione sottesa a tale affermazione, sebbene possa costituire una effettiva necessità dell'ente, anche in considerazione della modesta dimensione organizzativa dell'ente composta da soli 5 dipendenti e che nel caso di specie si trattava di un importo inferiore a 1.000 euro, richiede una maggiore esplicitazione negli atti al fine di migliorare l'azione amministrativa e rendere più evidente l'iter logico adottato dalla P.A. nelle proprie determinazioni. Si suggerisce inoltre all'ufficio di acquisire prima dell'affidamento almeno un ulteriore preventivo di spesa da un'altra impresa operante nel medesimo settore, o in alternativa di effettuare una comparazione dei prezzi praticati sulle piattaforme di acquisto telematiche quali mepa, consip, start ecc... Ciò al fine di dare atto nella determinazione della maggiore convenienza economica conseguita mediante l'affidamento a quel determinato operatore economico.

Determina n. 190 del 26.10.2016

ELEMENTI GENERALI E ISTRUTTORI	Oggetto del provvedimento (deve riassumere sinteticamente i principali elementi del dispositivo)	Esito positivo
	Indicazione nome del Dirigente o Responsabile del servizio	Esito positivo
	Presenza presupposti dell'atto (richiamo a precedenti atti, determine, delibere, circolari ecc..)	Esito positivo
	Motivazione dell'atto (devono essere indicate le ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento)	carente
	Presenza visto di regolarità contabile e/o pareri di regolarità tecnica	Esito positivo
	Pubblicazione dell'atto all'albo on line e se previsto nella sezione amm. trasparente	Esito positivo
ATTO DI IMPEGNO DI SPESA		
Normativa di riferimento ai sensi della quale è disposto l'affidamento		Esito positivo
Attestazione dell'avvenuta preventiva verifica sul portale acquistiinretepa.it al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012		Non necessario
Indicazione del codice identificativo di gara CIGai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010		Esito positivo
Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente		Esito positivo
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000		Esito positivo
Adempimenti in materia pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'art. 18 del D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e quelle previste dal D.Lgs. 33/2013		Esito positivo

Esito controllo: si richiamano integralmente le considerazioni sopra effettuate in merito alla necessità di una maggiore motivazione nelle determinazioni relative ad affidamenti diretti.

Determinazione n. 11 del 10.10.2016

ELEMENTI GENERALI E ISTRUTTORI	Oggetto del provvedimento (deve riassumere sinteticamente i principali elementi del dispositivo)	Esito positivo
	Indicazione nome del Dirigente o Responsabile del servizio	Esito positivo
	Presenza presupposti dell'atto (richiamo a precedenti atti, determine, delibere, circolari ecc..)	Esito positivo
	Motivazione dell'atto (devono essere indicate le ragioni)	Esito positivo

	per le quali è stato adottato il provvedimento)	
	Presenza visto di regolarità contabile e/o pareri di regolarità tecnica	Non necessario (trattasi di autorizzazione paesaggistica)
	Pubblicazione dell'atto all'albo on line e se previsto nella sezione amm. trasparente	Esito positivo

Esito controllo: nessun rilievo

Determinazione n. 156 del 22.09.2016

ELEMENTI GENERALI E ISTRUTTORI	Oggetto del provvedimento (deve riassumere sinteticamente i principali elementi del dispositivo)	Esito positivo
	Indicazione nome del Dirigente o Responsabile del servizio	Esito positivo
	Presenza presupposti dell'atto (richiamo a precedenti atti, determine, delibere, circolari ecc..)	Esito positivo
	Motivazione dell'atto (devono essere indicate le ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento)	carente
	Presenza visto di regolarità contabile e/o pareri di regolarità tecnica	Esito positivo
	Pubblicazione dell'atto all'albo on line e se previsto nella sezione amm. trasparente	Esito positivo
IMPEGNO DI SPESA		
Normativa di riferimento ai sensi della quale è disposto l'affidamento		Esito positivo
Attestazione dell'avvenuta preventiva verifica sul portale acquistiinretepa.it al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012		Esito positivo
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010		Esito positivo
Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente		Esito positivo
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000		Esito positivo
Adempimenti in materia pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'art. 18 del D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e quelle previste dal D.Lgs. 33/2013		Esito positivo

Esito controllo: Esito controllo: si richiamano integralmente le considerazioni effettuate relativamente alla determinazione n. 160 del 27.09.2016 in merito alla necessità di una maggiore motivazione nelle determinazioni relative ad affidamenti diretti.

Determinazione n. 203 del 30/09/2016:

ELEMENTI GENERALI E ISTRUTTORI	Oggetto del provvedimento (deve riassumere sinteticamente i principali elementi del dispositivo)	Esito positivo
	Indicazione nome del Dirigente o Responsabile del servizio	Esito positivo
	Presenza presupposti dell'atto (richiamo a precedenti atti, determine, delibere, circolari ecc..)	Esito positivo
	Motivazione dell'atto (devono essere indicate le ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento)	Esito positivo
	Presenza visto di regolarità contabile e/o pareri di regolarità tecnica	Esito positivo
	Pubblicazione dell'atto all'albo on line e se previsto nella sezione amm. trasparente	Esito positivo
IMPEGNO DI SPESA		
Normativa di riferimento ai sensi della quale è disposto l'affidamento	Rilievo	
Attestazione dell'avvenuta preventiva verifica sul portale acquistiinretepa.it al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012	Non necessario (trattasi di impegno di spesa per ato rifiuti)	
Indicazione del codice identificativo di gara CIG, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Esito positivo	
Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Esito positivo	
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Esito positivo	
Adempimenti in materia pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'art. 18 del D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e quelle prevsite dal D.Lgs. 33/2013	Esito positivo	

Esito controllo: l'atto risulta carente sotto il profilo inerente i "presupposti dell'atto". Non viene infatti citata la determinazione di aggiudicazione del servizio.

Risulta altresì carente sotto il profilo della normativa di riferimento e dell'attestazione di preventiva verifica della comparazione con le convenzioni Consip all'epoca vigenti.

Determinazione n. 70 del 30/05/2016

ELEMENTI GENERALI E ISTRUTTORI	Oggetto del provvedimento (deve riassumere sinteticamente i principali elementi del dispositivo)	Esito positivo
	Indicazione nome del Dirigente o Responsabile del servizio	Esito positivo
	Presenza presupposti dell'atto (richiamo a precedenti atti, determine, delibere, circolari ecc..)	Esito positivo
	Motivazione dell'atto (devono essere indicate le ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento)	Esito positivo
	Presenza visto di regolarità contabile e/o pareri di regolarità tecnica	Esito positivo
	Pubblicazione dell'atto all'albo on line e se previsto nella sezione amm. trasparente	Esito positivo
IMPEGNO DI SPESA		
Normativa di riferimento ai sensi della quale è disposto l'affidamento		Esito positivo
Attestazione dell'avvenuta preventiva verifica sul portale acquistiinretepa.it al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012		Esito positivo
Indicazione del codice identificativo di gara CIG, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010		Esito positivo
Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente		Esito positivo
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000		Esito positivo
Adempimenti in materia pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'art. 18 del D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e quelle previste dal D.Lgs. 33/2013		Esito positivo

Esito controllo: nessun rilievo

RISULTANZE CONCLUSIVE E DIRETTIVE PER GLI UFFICI

Dal controllo degli atti relativi al secondo semestre 2016 non sono merse criticità strutturali. Si denota tuttavia una carenza di motivazione negli atti relativi agli affidamenti diretti, dovendo meglio specificare sia il "perché" del tipo di procedura, sia il "perché" dell'affidatario. Sotto il primo profilo è necessario che l'ufficio palesi la necessità sottesa alla scelta di affidamento diretto non essendo sufficiente la sola condizione di importo (es. sottolineando l'esigenza di semplificazione connessa anche dalle modestissime dimensioni della dotazione organica dell'ente composta da soli 5 dipendenti, oppure indicando ragioni di urgenze non prevedibili, o altra significativa motivazione che lasci trasparire a qualsiasi lettore del provvedimento la ragione della scelta del tipo di procedura adottata).

A seguito della richiesta effettuata nel precedente controllo sono state acquisite inoltre le copie del registro generale delle determinazioni effettuate durante l'intero anno 2016 dai vari uffici. Dal suddetto registro, le cui copie vengono conservate presso l'ufficio segreteria

nel fascicolo denominato "controlli interni 2016", non è sempre possibile distinguere dall'oggetto se l'ente ha provveduto con affidamento diretto o con procedure negoziate o aperte. Pertanto come prima indicazione si suggerisce all'ufficio segreteria di indicare nel registro di cui trattasi il tipo di procedura adottata, al fine di migliorare e semplificare l'attività di controllo della sottoscritta che è presente presso il Comune un solo giorno a settimana. Per poter verificare il tipo di procedura è stato pertanto necessario annotare per ogni singolo atto il tipo di procedura avvalendosi della collaborazione delle dipendenti dell'ente.

Dalle risultanze finali emerge che l'ente fa spesso ricorso ad affidamenti diretti. Pur constatando la coerenza con le previsioni normative astratte, ed in particolare dell'importo (inferiore a 40.000,00) si indica all'ente al fine di migliorare l'azione amministrativa e prevenire ai sensi della L.190/2012 il consolidarsi di rapporti ripetuti nel tempo che potrebbero generare procedure patologiche arrecando danno al buon andamento e all'immagine dell'ente le seguenti direttive:

- Programmare meglio il fabbisogno dell'ente relativamente a servizi e forniture, avvalendosi anche delle nuove disposizioni sulla programmazione biennale dell'acquisizione di beni e servizi di cui al D.Lgs. 50/2016, nonché relative al Dup, effettuando se possibile un unico affidamento pluriennale ed evitando quindi singoli affidamenti annuali (come ad esempio per l'acquisto di prodotti -sale- per il disgelo delle strade nel periodo invernale, o per l'acquisto di cancelleria);
- Motivare meglio, come specificato anche nella presente relazione in merito ad alcuni provvedimenti sottoposti a controllo, la necessità di ricorrere ad affidamenti diretti;
- Utilizzare criteri che garantiscano la rotazione degli operatori economici anche nell'ambito di affidamenti diretti, effettuando consultazioni di mercato tra più operatori prima di effettuare l'affidamento. Ciò al fine di evitare il generarsi di rapporti consolidati con un solo interlocutore per singolo affidamento che genererebbe un fenomeno patologico e non più fisiologico dell'azione amministrativa. Nel caso in cui, viste anche le ridotte dimensioni demografiche dell'ente, e più in generale del territorio della Garfagnana, non fosse possibile individuare un operatore economico diverso dal precedente, è necessario darne atto nel corpo del provvedimento amministrativo, dimostrando di aver svolto preventivamente indagini o consultazioni di mercato per consentire una rotazione negli affidamenti e negli incarichi
- Verificare sempre inoltre anche la reale convenienza economica dell'ente con l'affidamento che si intende effettuare paragonandolo con almeno un altro preventivo di spesa o con i prezzi praticati su mepa, consip, o start, e darne conto all'interno del provvedimento

Al fine inoltre di orientare il ricorso da parte dell'ente all'istituto della "somma urgenza" di cui all'art.163 del D.Lgs 50/2016, si ritiene utile precisare alcuni concetti di seguito dettagliati

1. Riferimenti normativi

L'istituto della "somma urgenza" è disciplinato dall' art. 163 del D.Lgs 50/2016 "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" precedentemente dall' art. 176 del DPR 207/10, ed ancora prima dall'art. 24, comma 1, lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e dell'art. 41, comma 1, punto 5), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. La norma testualmente dispone che:

Art. 163. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo.
7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.
8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea.
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il

responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.

10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

2. Presupposti

Per poter ricorrere all'aggiudicazione di un contratto mediante trattativa privata, il necessario presupposto della sussistenza di una situazione di urgenza e' costituito dalla "imprevedibilità oggettiva dell'evento", e cioè da situazioni che, in nessun caso, devono essere imputabili ad un deficit di programmazione o all'inerzia della pubblica Amministrazione.

Il ricorso a tale procedura è dunque possibile nel caso in cui ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, intendendosi conseguenzialmente non corretta l'applicazione dell'istituto nel caso in cui l'urgenza sia sopravvenuta per comportamento colpevole dell'amministrazione che pur potendo prevedere l'evento, non ne abbia tenuto conto al fine di valutare i tempi tecnici necessari alla realizzazione del proprio intervento.

L'urgenza deve essere qualificata e non generica, deve corrispondere ad esigenze eccezionali e contingenti tale da far ritenere che il rinvio dell'intervento comprometterebbe l'incolumità pubblica essendo compito dell'Ente attuare una corretta pianificazione degli interventi da eseguire, inserendoli nel Programma pluriennale e nel piano annuale delle opere pubbliche dell'Ente. A titolo esemplificativo si sottolinea che non ricorrono i presupposti per l'affidamento a trattativa privata di un appalto di lavori pubblici (di cui al combinato disposto ora art. 163 del D.lgs 50/2016), quando il ricorso all'affidamento per somma urgenza, motivato secondo la stazione appaltante da ragioni di imprescindibile urgenza, sia invece imputabile ad una carente o erronea valutazione delle esigenze poste a base dell'impostazione progettuale.

Il ricorso alla "somma urgenza" è plausibile solo dinanzi ad uno specifico imprevedibile evento e non può essere riconducibile a situazioni di incuria, di degrado e ammaloramento risalente nel tempo. Sulla tematica dei lavori in somma urgenza l'AVCP (ora ANAC) si è espressa in più di una circostanza; si richiama in particolare la Deliberazione n. 55 del 16.5.2012 laddove si afferma che i lavori da eseguire immediatamente, quelli di "somma urgenza", sono solo quelli strettamente necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, ovvero quelli per la messa in sicurezza dell'area; gli eventuali lavori a "corredo" non possono essere considerati lavori di somma urgenza (si richiamano anche la Determinazione 1/2004 e la Deliberazione 9/2014 e il Cons. Stato - sez. V - sentenza 25 maggio 2012 n. 3077). Va rilevato dunque come il presupposto dell'urgenza nei termini esposti, per il ricorso all'affidamento in economia dei lavori, deve essere illustrato in termini rigorosi nell'apposito verbale, nel quale devono essere indicati in modo indefettibile i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

3. Elementi contabili.

L'art. 163 comma 4 del D.Lgs 50/2016 dispone che nel caso di esecuzione dei lavori con procedura di somma urgenza, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità dell'art. 191, comma 3, e 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni. A seguire il comma 5 dispone altresì che qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

3.1 Fondi sufficienti

Per quanto concerne la fattispecie dell'ordinazione di lavori di somma urgenza in presenza di adeguati fondi nel bilancio, in assenza di specifica previsione normativa, si ritiene che la stessa sia regolata dalla disciplina generale in tema di impegni e ordinazione di spesa (artt. 191, commi 1 e 4, e 194 TUEL). Pertanto in presenza in bilancio di fondi sufficienti (quando esiste in bilancio una voce di spesa avente ad oggetto specificamente somme urgenze oppure anche in presenza di un capitolo di spesa avente un oggetto conforme alla natura dei lavori eseguiti in somma urgenza), dopo aver ricevuto da parte del RUP (o altro tecnico competente) gli atti relativi all'ordinazione dei lavori (verbale e perizia) il responsabile del servizio procede all'assunzione di impegno ed alla successiva richiesta di attestazione della relativa copertura al Responsabile del servizio finanziario (ex art. 153, comma 5, TUEL), mediante Determinazione Dirigenziale; contestualmente gli estremi dell'atto adottato vanno comunicati al terzo appaltatore (tendendo conto che, come prevede l'art. 191 comma 1, TUEL, fino alla ricezione di tale comunicazione quest'ultimo può rifiutarsi di eseguire la prestazione). La valutazione della sufficienza o meno dei fondi per l'esecuzione di lavori di somma urgenza, da effettuarsi a cura del responsabile del servizio competente, dipende dalla strutturazione del singolo bilancio, come approvato dal Consiglio comunale.

Pertanto il responsabile del servizio deve valutare la presenza di risorse sufficienti negli interventi a lui assegnati e, se necessario, promuovere la variazione del piano esecutivo di gestione da parte della Giunta (ex art. 169 TUEL). Solo nel caso in cui invece non vi siano nei capitoli o interventi assegnati sufficienti risorse, per reperirne di ulteriori, il dirigente, ai sensi dell'art. 191, comma 3, del TUEL deve proporre alla Giunta di investire della competenza il Consiglio in aderenza ai principi generali (specificati, per il caso di specie dei lavori di somma urgenza, dal novellato art. 191, comma 3) così come sopra detto.

3.2 Fondi insufficienti

Il nuovo testo dell'art. 191, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. i), del d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, specifica l'ambito applicativo della disposizione rispetto alla previgente formulazione, prevedendo che, per i lavori pubblici di somma urgenza, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il comma prosegue precisando che il provvedimento di riconoscimento sia adottato dal Consiglio entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta (e comunque entro il 31/12 dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine). Infine, circa la comunicazione al terzo interessato, la norma dispone che sia data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare. La novella legislativa ha disciplinato in maniera specifica l'ipotesi in cui, a fronte della necessità di ordinare lavori di somma urgenza per prevenire il rischio di pericoli riparare il danno per

l'incolumità pubblica, i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti. La norma, in sostanza, in assenza di adeguati stanziamenti a bilancio, rimette al Consiglio, organo sovrano in materia, la responsabilità di verificare la necessità della spesa ordinata per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e di approvare la relativa copertura finanziaria proposta dalla Giunta (utilizzando le risorse previste dall'art. 193, comma 3, e 194, comma 3, del TUEL). Ribadito che, trattandosi di procedura derogatoria a quella ordinaria di spesa la stessa deve essere applicata in maniera restrittiva e che deve, in ogni caso, essere seguita da una rigorosa "regolarizzazione" a posteriori che riconduca tale spesa anomala nell'ambito della contabilità ordinaria dell'Ente, "Il rinvio all'art. 194 TUEL è da intendersi unicamente riferito alla forma dell'atto e alla competenza dell'Organo (Consiglio) e quindi si ritiene che in nessun caso debba operare, per il riconoscimento della spesa, il limite "degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente" (Corte Conti Piemonte Delibera n. 360/2013/SRCPIE/PAR).

3.3 Fondi insufficienti in bilancio e senza riconoscimento dall'Organo Consiliare

Nel caso in cui il Consiglio, invece, non provveda al predetto riconoscimento, troverà applicazione l' art. 163, comma 5, del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che "Qualora un' opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata" . Inoltre i lavori potrebbero rimanere a carico del solo funzionario ordinatore in assenza del riconoscimento, da parte del Consiglio (ai sensi dell'ordinaria regola posta dall'art. 194, comma 1, lett. e, del TUEL), dell'utilità di tale quota parte di lavori e del conseguente arricchimento per l'ente locale (ex art. 191, comma 4, TUEL).

4. Scelta dell'affidatario.

Anche per i lavori urgenti ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, sebbene la norma non ne faccia menzione e neppure le linee guida Anac n. 4/2016, è consigliabile adottare dei meccanismi di rotazione delle ditte, ad esempio avvalendosi di un albo dal quale selezionare di volta in volta operatori diversi che prontamente possano eseguire i lavori necessari per rimuovere la situazione di urgenza che si è verificata. E'importante inoltre che venga dato atto del "perché" della scelta dell'affidatario indicando il criterio utilizzato (esempio idoneità operativa dell'impresa rispetto al luogo dell'esecuzione dei lavori). L'obbligo di motivazione e del criterio utilizzato diventa, in particolare, ancora più stringente, a garanzia della correttezza dell'operato dell'ente, nel caso in cui l'affidamento venga effettuato ad un operatore già individuato in precedenza per un'altra somma urgenza, dovendosi specificare perché non è possibile affidare il lavoro ad un'altra ditta.

5. Ulteriori adempimenti

L'art. 163, comma 10 del D.LGS 50/2016 impone ulteriori adempimenti in capo all'Ente in caso di adozione di procedure di somma urgenza. In particolare il comma 10 dispone che sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

Per quanto sopra esposto si invita gli uffici

- a valutare attentamente la ricorrenza delle circostanze che consentono il ricorso alle procedure di somma urgenza; - a rispettare la tempistica stabilita dall'art. 191 del TUEL relativa alla fase di regolarizzazione della spesa, in caso di fondi insufficienti;
- a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, economicità e buon andamento della pubblica amministrazione;
- a pubblicare sul profilo del committente gli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza, con specificazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie
- a trasmettere contestualmente, o comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, all'ANAC per i controlli di competenza, gli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Francesca Bellucci

